



COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA

PROVINCIA DI FOGGIA

Via Fabio Filzi n. 66 - 71030 Casalvecchio di Puglia (FG) – Tel. +39 0881553018 – Fax +39 0881553571
Codice Fiscale 80002620716 – Partita IVA - 01301430714

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

II SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO

N. 2 DEL 11/03/2021

OGGETTO: Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – Approvazione

L'anno **2021** il giorno **11** del mese di **marzo** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero convocati a seduta **Straordinaria**.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

N.	CONSIGLIERI COMUNALI	PRESENTI	ASSENTI
1	Ing. Noe' ANDREANO	Si	
2	Nicola CELOZZI	Si	
3	Antonio ANDREOLA	Si	
4	Maria PETRONE	Si	
5	Giuseppe IACOVELLI	Si	
6	Giuseppe Antonio BECCIA	Si	

N.	CONSIGLIERI COMUNALI	PRESENTI	ASSENTI
7	Michele BOCCAMAZZO	Si	
8	Michela Lucia DE SALVIA	Si	
9	Filippo CIVETTA		Si
10	Alfonso SIMONE	Si	
11	Biagio Pio BECCIA	Si	

TOTALE PRESENZE 10 TOTALE ASSENZE 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il **SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Graziella COTOIA**.

Presiede l'adunanza **Maria PETRONE** nella qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** che, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì 11/03/2021

DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa Maria TANGI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì 11/03/2021

RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Maria TANGI

La seduta è svolta in videoconferenza, in conformità alle linee guida temporanee dettate con provvedimento del Presidente del Consiglio prot.n.1759/2020, ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Illustra l'argomento il **Sindaco, Ing. Noè Andreano**, il quale fa presente quest'anno è stata introdotta una nuova imposta: a decorrere dal 2021 è istituito il canone unico che sostituisce la TOSAP, la COSAP, l'imposta sulle pubbliche affissioni ed i passi carrabili e che viene disciplinato con il

regolamento che il Consiglio approva oggi. Le tariffe, che saranno poi approvate dalla Giunta, devono garantire l'invarianza della spesa; nel regolamento, inoltre, sono state applicate applicato le agevolazioni che già erano previste, specie per le occupazioni di lungo periodo, a vantaggio delle attività commerciali che, convenzionandosi con il Comune, usufruiscono di una tariffa agevolata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."

Richiamata la disciplina inerente il suddetto "canone", contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite negli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Considerato che l'art. 106, comma 3-bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021.

Il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 ha prorogato al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 – 2023;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *"a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."*

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica prot. n.1280 del 4/3/21 e regolarità contabile;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione in data 09/03/2021 prot. n.1338 ;

Con voto unanime espresso nei modi e forme di legge da n. 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di approvare il **«Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria»**, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 73 articoli;
- 2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 5 del presente dispositivo;
- 3) di dare atto che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- 4) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
- 5) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;
- 6) **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì 18/03/2021

SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Graziella COTOIA

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Maria PETRONE

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Graziella COTOIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (N. 215)

Il sottoscritto **A T T E S T A** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 18/03/2021 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì 18/03/2021

RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Graziella COTOIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :

[] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale ed è divenuta **ESECUTIVA** decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

[X] è divenuta **ESECUTIVA** per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo deliberante (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì 18/03/2021

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Graziella COTOIA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.